

Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Applicazione della «*disciplina del rapporto di lavoro subordinato*» nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «*ai tempi e al luogo di lavoro*» (c.d. **etero-organizzazione**). Ogniqualevolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale **sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro** e sia tenuto **a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente**, si considerano avverate le condizioni di cui all'[art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015](#) sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «***disciplina del rapporto di lavoro subordinato***». Questa è una delle indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il [D.Lgs. n. 81/2015](#), recante il c.d. *codice dei contratti* ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.